

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2354 del 23/12/2024

Seduta Num. 49

Questo lunedì 23 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Mazzoni Elena	Assessore
10) Paglia Giovanni	Assessore
11) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2024/2472 del 18/12/2024

Struttura proponente: SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE A AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
RAPPORTI CON LA UE

Oggetto: REG. (UE) N. 2115/2021. COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO
SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (COPSR) E PIANO
STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC (P.S.P.) 2023-2027. APPROVAZIONE
NUOVE DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI
INVESTIMENTO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Teresa Maria Iolanda Schipani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione

dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 - Criteri di riconoscimento OP);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022, che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero

massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/130 della Commissione del 18 gennaio 2023, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;

Visti, inoltre:

- il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- il Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023 n. 0410727 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del Regolamento (UE) n. 2021/2116";
- il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2024 n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità 'rafforzata' 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- la Legge Regionale 15 novembre 2021, n. 15 "Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni

amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. n. 34 del 27 agosto 1983)";

Richiamati, altresì:

- il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, come modificato dal PSP 2023-2027;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 4.1 approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024 (CCI: 2023IT06AFSP001);
- la propria deliberazione n. 2171 del 12 dicembre 2023, recante "Reg. (UE) n. 2021/2115 e PSP e CoPSR 2023-2027: Approvazione delle disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento";

Richiamato del predetto D.Lgs. n. 42/2023, in particolare, l'art. 15 (Violazione degli impegni e degli altri obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali) ai sensi del quale:

- per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati;
- nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità ed entità sono da considerarsi sempre di livello massimo;
- i beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione

si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 42/2023, il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2024 n. 93348, oltre al resto, ha stabilito le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo medesimo, in particolare:

- all'art. 15 il quale individua i criteri per l'applicazione delle riduzioni o esclusioni per l'inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali;
- all'Allegato 5 il quale, per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, stabilisce le modalità per la determinazione delle riduzioni in base ai parametri di gravità, entità e durata, tenuto conto anche della reiterazione delle infrazioni;

Atteso che il par. 8 delle disposizioni comuni approvate con la deliberazione regionale n. 2171/2023 disciplina:

- al par. 8.1, le modalità per la determinazione delle riduzioni conseguenti alla violazione di impegni e obblighi stabilite da ciascun Avviso pubblico, nonché alcune fattispecie di riduzioni trasversali a cui gli Avvisi stessi devono fare rinvio;
- al par. 8.2, i casi che comportano la revoca delle concessioni, inclusa la violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità stabiliti dal PSP, dal COPSR e dalle disposizioni stesse, nonché le relative sanzioni;
- al par. 8.3, i casi di revoca per la violazione degli impegni ex post relativi ai vincoli di destinazione e al principio di stabilità degli interventi;

Atteso che le disposizioni comuni prevedono l'applicazione ai beneficiari degli Avvisi pubblici per lo sviluppo rurale del PSP e CoPSR 2023-2027, oltre che delle eventuali riduzioni specifiche dagli stessi previste, anche delle riduzioni stabilite in caso di violazione di previsioni generali e trasversali definite con disciplina statale e successivi atti regionali di applicazione;

Dato atto, quindi, che le citate disposizioni comuni stabiliscono che in caso di approvazione di disposizioni

nazionali aventi ad oggetto la determinazione e applicazione delle riduzioni e esclusioni, si procede con l'adeguamento delle disposizioni stesse;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il par. 8 delle vigenti disposizioni comuni al fine di dare applicazione a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 42/2023 e dal Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2024 n. 93348 relativamente ai criteri e alle modalità per la determinazione delle riduzioni ed esclusioni specifiche e trasversali, ai casi di infrazione che determinano la revoca integrale del sostegno concesso, nonché di violazione dei vincoli ex post di destinazione dei beni e del principio di stabilità;

Ritenuto inoltre opportuno, a seguito dell'applicazione delle disposizioni comuni agli Avvisi pubblici per lo sviluppo rurale del PSP e CoPSR 2023-2027 sinora emanati, prevedere anche ulteriori modifiche funzionali a chiarire la formulazione di alcune disposizioni al fine di garantirne un'applicazione più efficace;

Ritenuto pertanto di riapprovare il testo integrale al fine di disporre di una disciplina organica che costituisca il quadro di riferimento per l'approvazione degli avvisi pubblici;

Precisato che le modifiche apportate al par.8 avente ad oggetto la disciplina delle riduzioni e revoche per mancato rispetto degli impegni, degli obblighi e dei vincoli ex post, si applicano anche agli avvisi pubblici già emanati in quanto i medesimi avvisi prevedono l'applicazione delle riduzioni stabilite in caso di violazione di previsioni generali e trasversali definite con disciplina statale e successivi atti regionali;

Precisato, altresì che la nuova formulazione delle disposizioni si applica agli avvisi pubblici relativi agli interventi di cui agli art. 73, 74 e 77 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché agli interventi del PSP e CoPSR 2023-2027 che hanno come beneficiari soggetti pubblici, emanati successivamente all'approvazione delle stesse con il presente atto;

Ritenuto di rinviare a successivi atti della Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni l'approvazione della modulistica necessaria a dare attuazione alle disposizioni approvate con il presente atto;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013, anno 2022";
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione" e successivi aggiornamenti;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le proprie deliberazioni:
 - n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";
 - n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
 - n. 1276 del 24 giugno 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre

2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare il nuovo testo delle "Disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento del PSP e del CoPSR 2023-2027" nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di precisare che le modifiche apportate al par.8 avente ad oggetto la disciplina delle riduzioni e revoche per mancato rispetto degli impegni, degli obblighi e dei vincoli ex post, si applicano anche agli avvisi pubblici già emanati in quanto i medesimi avvisi prevedono l'applicazione delle riduzioni stabilite in caso di violazione di previsioni generali e trasversali definite con disciplina statale e successivi atti regionali;
- 3) di precisare, altresì che la nuova formulazione delle disposizioni si applica agli avvisi pubblici relativi agli interventi di cui agli art. 73, 74 e 77 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché agli interventi del PSP e CoPSR 2023-2027 che hanno come beneficiari soggetti pubblici, emanati successivamente all'approvazione delle stesse con il presente provvedimento;
- 4) di rinviare a successivi atti della Responsabile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni l'approvazione della modulistica necessaria a dare attuazione alle disposizioni;
- 5) di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ciascun Avviso pubblico dovrà prevedere la pubblicazione

delle disposizioni di cui al presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

- 6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione dedicato all'Agricoltura, caccia e pesca.

- - -



Cofinanziato
dall'Unione europea



SVILUPPO RURALE
EMILIA-ROMAGNA 2023-27

**PIANO STRATEGICO DELLA PAC E COMPLEMENTO DI
PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL
PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI INVESTIMENTO

Sommario

1.	Disposizioni generali	13
1.1.	Obiettivi dell'intervento/azione	13
1.2.	Beneficiari	13
1.3.	Condizioni di ammissibilità	15
1.4.	Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)	15
1.5.	Importi ammissibili e aliquote di sostegno	15
1.6.	Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento	15
1.7.	Aiuti di Stato	16
1.8.	Principi e criteri di selezione	16
1.9.	Punteggio minimo	17
1.10.	Eleggibilità delle spese	18
1.11.	Spese ammissibili	18
1.12.	Spese non ammissibili	21
2.	Presentazione delle domande di sostegno	24
2.1.	Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	25
2.2.	Determinazione della congruità delle spese	29
2.3.	Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria	31
2.4.	Istruttoria delle domande di sostegno	32
2.5.	Approvazione della graduatoria.	33
2.6.	Concessione del contributo.	34
3.	Attuazione del progetto di investimento	34
3.1.	Varianti	34
3.2.	Proroghe	36
4.	Anticipi	37
5.	Presentazione della domanda di pagamento	37
5.1.	Documentazione di spesa	38
5.2.	<i>Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento</i>	<i>40</i>
6.	Procedimento di liquidazione del contributo.	41
6.1.	Erogazione del contributo	44
7.	Cause di forza maggiore	44
8.	Riduzioni, revoche e sanzioni	45
8.1.	Riduzioni	45
8.2.	Revoche e sanzioni	49
8.3.	Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post	50
9.	Obblighi di comunicazione	51
10.	Disposizioni finali	54
	ALLEGATO A	55
	ALLEGATO B	58

1. Disposizioni generali

1.1. Obiettivi dell'intervento/azione

Si rinvia alle singole schede di intervento del PSP e CoPSR 2023-2027. Ciascun Avviso pubblico richiama gli obiettivi riportati nel Sottoparagrafo Finalità e descrizione della specifica Scheda intervento.

1.2. Beneficiari

Ciascun Avviso pubblico riporta i beneficiari e gli specifici requisiti indicati nella relativa scheda di intervento del PSP e CoPSR 2023-2027.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda di sostegno i richiedenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti soggettivi fino all'erogazione del contributo:

- **Iscrizione all'anagrafe:** i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute. Si precisa, inoltre, che ai sensi del citato decreto al momento della presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare; per i fascicoli non associati all'OPR "Emilia-Romagna", sarà necessario verificare sull'Anagrafe delle aziende agricole l'effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell'OPR competente alla gestione diretta del fascicolo;
- **Regolari contratti di lavoro:** i richiedenti devono rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 15 del 2021;
- **Regolarità contributiva:** l'impresa richiedente deve avere una posizione previdenziale regolare che sarà verificata in sede di istruttoria della domanda di sostegno e dell'eventuale concessione. La non regolarità della posizione del richiedente costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione, fatti salvi eventuali errori comprovati dall'INPS. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica del DURC deve essere effettuata anche sulle posizioni individuali dei singoli soci. Qualora i richiedenti esercitino l'attività agricola, detta verifica si intende svolta in relazione a tale attività. Negli altri casi la verifica avrà ad oggetto la posizione di tutti i soci a prescindere dall'attività esercitata;

- **Iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA territorialmente competente):** i richiedenti, al momento di presentazione della domanda di sostegno, devono essere iscritti ed attivi nel Registro delle Imprese, salvo nell'ipotesi in cui, nell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione, abbiano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000 (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1977 e art. 34 D.P.R. n. 633/72), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici e in tutti gli altri casi di esenzione previsti dalla legislazione vigente;
- **Fallimento:** non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- **Partita IVA:** essere in possesso di partita IVA attiva prima della presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla normativa vigente;
- **Requisiti di moralità:** non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

Per i soli interventi del PSP e del CoPSR che prevedono tra i beneficiari l'imprenditore agricolo professionale (IAP) e il coltivatore diretto:

- **IAP (Imprenditore Agricolo Professionale):** possedere la certificazione di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/04 e ss.mm, oppure, aver presentato istanza di riconoscimento alla Regione competente; la certificazione attestante il possesso dei requisiti dovrà essere presentata unitamente alla domanda di pagamento, se rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna sarà acquisita d'ufficio. In caso di mancato conseguimento del certificato definitivo si potrà procedere con la liquidazione dell'importo corrispondente alla spesa ammessa a saldo unicamente previa sottoscrizione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria; in ogni caso entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno dovrà essere acquisita la certificazione definitiva attestante il possesso dei requisiti, pena la revoca del contributo;
- **Coltivatore diretto:** essere qualificato come coltivatore diretto; ai fini delle presenti disposizioni si considerano tali anche le società di persone, cooperative e di capitali in cui tutti i soci sono coltivatori diretti;

I beneficiari, inoltre, hanno l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione regionale o ai suoi incaricati i dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del CoPSR. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applicano le riduzioni di cui al par. 8.1.

1.3. Condizioni di ammissibilità

Ciascun Avviso pubblico riporta le specifiche condizioni di ammissibilità indicate nella pertinente scheda di intervento del PSP e CoPSR 2023-2027.

Inoltre, sono condizioni di ammissibilità di tutti gli interventi:

- **Presentazione del progetto/piano di investimento (PI):** a tal fine il richiedente presenta la relazione tecnico-economica di cui al par. 2.1 relativo alla documentazione da allegare la domanda di sostegno;
- **Determinazione del momento di avvio del progetto:** possono essere finanziati unicamente gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno; al fine di determinare il momento di avvio del PI si rinvia a quanto previsto al successivo par. 1.12 Spese non ammissibili;
- **Titolarità o possesso dell'area/bene oggetto dell'intervento:** per gli interventi che hanno ad oggetto beni immobili o aree, ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, nonché degli altri immobili per i quali la verifica della titolarità o possesso è effettuata direttamente sull'Anagrafe delle aziende agricole, il richiedente deve presentare la documentazione attestante la titolarità della proprietà, ovvero il possesso, di durata pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021, salvo casi specifici disciplinati dagli Avvisi pubblici;
- **Localizzazione dell'intervento:** gli interventi devono essere realizzati, ai fini dell'ammissibilità, esclusivamente nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

1.4. Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)

Ciascun Avviso pubblico stabilisce le tempistiche per la realizzazione del PI.

1.5. Importi ammissibili e aliquote di sostegno

Ciascun Avviso pubblico stabilisce gli importi e le aliquote di sostegno nel rispetto dei tetti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, e dalle pertinenti schede di intervento del PSP e CoPSR.

1.6. Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea.

Un'operazione finanziata dal FEASR può ottenere più forme di sostegno dal PSP e da altri fondi di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060, o da altri strumenti

dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato rendicontato con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) n. 2021/2115; in tali casi non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 o da altro strumento dell'Unione o dal PSP.

Analogamente, un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, solo se l'importo totale cumulato con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Pertanto, ciascun Avviso riporta la relativa disposizione sulla cumulabilità, declinata in base alle aliquote di contributo stabilite nelle relative schede intervento di PSP e CoPSR. Il cumulo può essere escluso solo nel caso in cui l'aliquota stabilita nella scheda intervento corrisponda all'aliquota massima prevista nel titolo III del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Il cumulo è escluso per gli interventi che prevedono i costi standard. Nel caso in cui il richiedente intenda usufruire del cumulo del contributo con altre forme di finanziamento, pertanto, dovrà farne esplicita richiesta mediante apposita dichiarazione sul SIAG. In tale ultima ipotesi le tabelle sui costi standard saranno utilizzate al solo fine di determinare la congruità delle spese mentre il controllo in sede di istruttoria di liquidazione sarà effettuato in base ai costi realmente sostenuti.

1.7. Aiuti di Stato

Ciascun Avviso disciplina il regime di aiuti di stato applicabile in base a quanto stabilito nella scheda intervento del PSP e CoPSR, ad eccezione degli interventi afferenti all'art. 42 del TFUE.

Ai regimi di aiuti di stato attivati con riferimento agli interventi del PSP e del CoPSR, si applicano le regole di cumulo previste dai regolamenti europei in materia e dal TFUE, e le disposizioni sul cumulo di cui al precedente par. 1.6.

1.8. Principi e criteri di selezione.

Per l'individuazione dei principi di selezione si rinvia alle pertinenti schede di intervento del PSP e CoPSR.

Ciascun Avviso pubblico dettaglia i principi di selezione in criteri per l'assegnazione del punteggio.

La condizione che consente l'attribuzione dei punteggi al richiedente deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Qualora gli interventi prevedano il criterio di selezione "giovani", il punteggio viene assegnato se l'impresa richiedente include un giovane agricoltore che al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora compiuto i 41 anni di età che:

1. nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno abbia ricevuto una concessione definitiva di premio per il primo insediamento a valere sul FEASR 2014-2020 o 2023-2027;

oppure

2. per l'anno 2023, abbia ottenuto un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori a valere sul FEAGA 2023-2027; a partire dall'anno 2024, abbia ottenuto il sostegno nell'anno precedente;

Qualora gli interventi prevedano il criterio di selezione "donne", l'assegnazione del punteggio viene effettuata se ricorre una delle seguenti condizioni:

1. per le imprese individuali, il titolare è una donna;
2. per le società di persone e le società cooperative, il numero di donne socie rappresentano almeno il 51% dei componenti la compagine sociale; in caso di società semplici composte da numero pari di soci vale la percentuale di quota di capitale detenuta che dovrà essere almeno il 51%;
3. per le società di capitali, le donne detengono almeno il 51% delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione o, in alternativa, siano nominate come Presidente del CDA o Amministratore delegato.

Con riferimento alla preferenza in caso di parità di punteggio, ciascun Avviso pubblico individua gli specifici criteri.

1.9. Punteggio minimo

Ciascun Avviso pubblico, ove previsto, stabilisce il punteggio minimo della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa.

1.10. Eleggibilità delle spese

1. Le spese devono essere sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno;
2. Le spese devono essere pagate prima della presentazione della domanda di pagamento;

Il punto 1) non si applica:

- agli Avvisi che prevedono interventi atti a far fronte ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP (art. 86, par. 3 comma 2 Reg. UE n. 2115/2021);
- alle spese generali relative a interventi di investimento effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno, e comunque successivamente al primo gennaio 2023, connesse alla progettazione dell'intervento proposto inclusi gli studi di fattibilità.

1.11. Spese ammissibili

Ciascun Avviso pubblico, stabilisce le specifiche tipologie di spese ammissibili sulla base delle pertinenti schede di intervento del PSP e CoPSR.

Fatta salva la possibilità di prevedere in ciascun Avviso ulteriori limitazioni o disposizioni specifiche nel caso di applicazione dei costi standard, si applicano le seguenti disposizioni comuni:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b) acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c) spese generali come di seguito specificate:
 - spese collegate alla lett. a), escluse le opere di miglioramento fondiario, quali spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza fino alla completa realizzazione del manufatto ed adempimenti amministrativi connessi (es. abitabilità), entro le aliquote di seguito riportate:
 - per interventi di importo fino a 200.000 euro: 10%

- per interventi di importo pari a 300.000 euro: 8%
- per interventi di importo pari a 500.000 euro: 6%
- per interventi di importo pari a 800.000 euro e oltre: 4%

Per importi intermedi le aliquote verranno determinate per interpolazione lineare applicando la seguente formula:

$$y0 = (((x0 - x1) (y2 - y1)) / (x2 - x1)) + y1$$

x1 = spesa ammissibile inferiore	y1 = percentuale relativo a x1
x0 = spesa ammissibile	y0 = percentuale da calcolare
x2 = spese ammissibile superiore	y2 = percentuale relativo a x2

- spese collegate alla lett. b) e opere di miglioramento fondiario di cui alla lett. a), entro l'aliquota del 3%.

Per gli interventi realizzati da beneficiari pubblici o nell'ipotesi di specifici interventi aventi ad oggetto investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, nonché per finalità ambientali, i singoli Avvisi stabiliscono l'aliquota da applicare per le spese generali entro il limite del 10%;

- d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informativi e informatici nonché acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) studi di fattibilità, elaborati tecnici e servizi di progettazione sono inclusi nella categoria "spese generali" di cui alla lett. c);
- f) contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per gli interventi di investimento che prevedano operazioni agronomiche e forestali riconducibili a prezziari. In tal caso, si applicano le seguenti condizioni:
 1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia, ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
 2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
 3. il valore delle prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle

prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzi regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa l'effettiva disponibilità in azienda degli stessi;

Non sono riconoscibili le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili. Il contributo pubblico di un'operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Inoltre, per essere considerate ammissibili le spese devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata, ovvero, vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni realizzate e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
- congrue rispetto all'operazione e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa. A tal fine si rinvia al par. 2.2 relativo alle modalità per la determinazione di congruità delle spese;
- ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- corrispondere a pagamenti integralmente, effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal beneficiario. Tale requisito è verificato in sede di istruttoria della domanda di pagamento;
- laddove applicabile, essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili;
- essere pagate secondo le seguenti modalità, fatta salva la possibilità di prevedere specifiche limitazioni negli Avvisi pubblici:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
 - b) Carta di credito e/o bancomat;
 - c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
 - d) Vaglia postale;

- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso);
- f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali;
- essere rendicontate secondo le modalità stabilite per la presentazione della domanda di pagamento sul SIAG.

1.12. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) Acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) Acquisto di diritti all'aiuto;
- c) Acquisto di terreni;
- d) Leasing;
- e) Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
 - 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
 - 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
 - 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'art. 2 punto 23 del Regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito degli impegni di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
 - 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'art. 70 Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- f) interessi passivi;
- g) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ad eccezione degli investimenti di protezione delle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

- h) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- i) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- j) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente. Tuttavia, qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
- k) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- l) spese di ammortamento, salvo casi specifici disciplinati dagli Avvisi pubblici che hanno ad oggetto investimenti immateriali. In ogni caso tali spese si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:
 - l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
 - i costi si riferiscano esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
 - all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche;
- m) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e ogni altro tributo e onere fiscale, funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento.

Ulteriori tipologie di spese non ammissibili possono essere previste negli Avvisi pubblici.

Avvio degli investimenti: sono considerate ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno. A tal fine, si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. risulta già pagato anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, anticipo, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese connesse alla progettazione e alla presentazione del PI, inclusi gli studi di fattibilità, quali onorari di professionisti e consulenti, sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno, e comunque successivamente al 1° gennaio 2023;
2. nel caso di acquisto di beni o forniture (macchinari, attrezzature, impianti la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio), se sono stati consegnati (con riferimento al documento di trasporto - DDT)

indipendentemente dalla causale dello stesso (conto vendita, conto prova, conto visione ecc.);

3. nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili, con riferimento ai lavori edili, rilevano i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'opera, in particolare:
 - nel caso del permesso di costruire, fa fede la data di dichiarazione di avvio dei lavori registrata sul sistema SUAP;
 - in caso di CILA e SCIA, fa fede la data di presentazione della richiesta al Comune del titolo, ovvero, nel caso in cui fosse stata indicata una data di inizio lavori successiva a quella di presentazione, si terrà conto di quest'ultima;
4. nel caso delle attività ricomprese nelle spese generali, i preventivi contengono l'indicazione dell'oggetto, del corrispettivo previsto, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione, purché datati entro i 24 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno e comunque successivamente alla data del 1° gennaio 2023;
5. nel caso dei costi standard, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 2.

Inoltre, non sono ammissibili le spese:

- relative a interventi realizzati in violazione delle norme ambientali, urbanistiche e di tutela del territorio e del paesaggio; si precisa che in caso di accertamento di realizzazione degli interventi in violazione di tali normative si procederà con la revoca del contributo;
- relative a beni o forniture o impianti non conformi alla normativa applicabile. La verifica è effettuata in sede di istruttoria della domanda di pagamento;
- documentate con auto-fatturazione;
- pagate utilizzando modalità differenti da quelle consentite;
- la cui documentazione non riporta il codice CUP ai sensi del successivo par. 5.1;

In caso di applicazione dei costi standard i controlli non hanno ad oggetto le fatture e gli importi pagati dai beneficiari.

Cointeressenza: non saranno considerate ammissibili le spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso in cui i fornitori siano:

- persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;
- società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. o collegati a procuratori o amministratori con poteri di rappresentanza; tale divieto non si applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedono nel proprio Statuto o Atto costitutivo la divisione degli utili tra i soci.

La verifica dell'assenza di cointeressenza non si applica alle spese riconosciute a costi standard.

2. Presentazione delle domande di sostegno.

Tempistiche e modalità di presentazione: le domande di sostegno dovranno essere presentate entro il termine perentorio stabilito da ciascun Avviso pubblico, che specifica sia la data che l'orario, secondo le modalità procedurali e utilizzando la specifica modulistica approvate da AGREA.

Il mancato rispetto dei termini perentori per la presentazione come sopra indicati, comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

La domanda per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del richiedente e risultare protocollata a SIAG entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico.

Le modalità di sottoscrizione ammesse sono le seguenti:

- firma digitale;
- sottoscrizione olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui l'Avviso pubblico lo preveda, è ammessa anche la sottoscrizione tramite Carta nazionale dei servizi (CNS).

Le modalità per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAG sono disciplinate nel manuale delle procedure di presentazione delle domande approvato da AGREA.

Le procedure approvate da AGREA disciplinano, inoltre, le modalità di presentazione di domande di variante e saldo nonché di integrazione e ritiro della domanda prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa.

Integrazioni e ritiro della domanda prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda:

Sino alla scadenza del termine perentorio di presentazione della domanda di sostegno previsto dall'Avviso, per le domande già presentate, è consentito integrarne la documentazione. L'integrazione documentale non modifica il periodo temporale di eleggibilità della spesa.

Laddove il richiedente decida, entro il medesimo termine, di ritirare la domanda di sostegno e ripresentarne una nuova, l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della nuova domanda.

Rettifica della documentazione: entro 10 giorni lavorativi dal termine previsto dall'Avviso per la presentazione della domanda di sostegno, è consentita la rettifica della domanda, con le modalità procedurali definite da Agrea, esclusivamente per sanare situazioni in cui i documenti, sebbene caricati, risultino per errore incompleti o errati, ovvero, non siano presenti a causa di malfunzionamenti del sistema informatico. Decorsi tali termini non è consentito effettuare alcuna modifica alla documentazione presentata.

Resta inteso che la documentazione prodotta deve recare data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno.

2.1.Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Ciascun Avviso pubblico riporta l'eventuale specifica documentazione necessaria a comprovare i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dalle relative schede di intervento del PSP e CoPSR.

Di seguito si riporta la documentazione obbligatoria da presentare unitamente alla domanda di sostegno per tutti gli interventi a investimento.

Documentazione da presentare attraverso la compilazione degli appositi Quadri sul SIAG:

I richiedenti dovranno compilare direttamente sul SIAG i "Quadri" obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di realizzazione e il quadro degli investimenti.

Inoltre, il richiedente sottoscrive a SIAG:

- a) la dichiarazione relativa ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;
- b) la dichiarazione di voler usufruire del cumulo nel caso degli interventi che prevedono costi standard;

- c) ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dall'Avviso pubblico o dalla normativa applicabile.

Allegati obbligatori:

La domanda di sostegno, inoltre, pena la non ammissibilità, dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, fatta eccezione per le modifiche che avvengano entro i termini fissati al precedente par. 2:

- a) relazione tecnico-economica del progetto redatta sulla base del format allegato a ciascun Avviso pubblico;
- b) nel caso in cui tra i beneficiari dell'intervento siano incluse le Comunioni a scopo di godimento, il contratto costitutivo, oppure, nel caso in cui la Comunione non sia ancora costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno, dichiarazione di impegno alla costituzione, sottoscritta da tutti i partecipanti alla stessa;
- c) in caso di raggruppamenti temporanei costituiti, l'atto costitutivo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di raggruppamenti costituendi, dichiarazione congiunta in carta semplice, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che intende aderire;
- d) preventivi di spesa (almeno tre) per l'acquisto delle dotazioni e dei servizi utili all'investimento per cui si presenta la domanda di sostegno;
- e) nel caso di opere edili: preventivi (almeno due) unitamente ad un computo metrico estimativo (c.m.e) redatto in base al prezziario di riferimento indicato dall'Avviso; nel caso in cui i prezziari non risultino aggiornati, l'Avviso pubblico può prevedere la presentazione di tre preventivi unitamente ad un c.m.e. che sarà utilizzato unicamente per l'individuazione delle singole voci di costo; nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel computo metrico estimativo, tre preventivi per ogni singola voce di spesa;
- f) in caso di beni e attrezzature altamente specializzati, per i quali non risultino reperibili più preventivi:
 - dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti;
 - relazione tecnica giustificativa sulla assenza di concorrenza per motivi tecnici, indipendentemente dal valore del bene e della fornitura, predisposta da tecnico qualificato, diverso dal fornitore e dal costruttore;
- g) per le spese generali, tre preventivi per ogni voce di costo;

- h) per gli Avvisi pubblici che prevedono la valutazione della congruità in base ai costi standard, in relazione all'acquisto di macchinari, attrezzature o alla realizzazione di nuovi impianti, una relazione progettuale che riporti i quantitativi e descriva le caratteristiche tecniche dei beni, delle attrezzature o degli impianti e il relativo costo standard; ai fini dell'identificazione dei costi standard il richiedente farà riferimento a quelli messi a disposizione dalla Regione, compilando la relativa tabella nell'apposito Quadro SIAG; gli Avvisi disciplinano i casi in cui l'investimento da realizzare non trovi corrispondenza nelle tipologie di spesa previste dai costi standard, prevedendo in tal caso che la determinazione della congruità viene effettuata a costo reale tramite raffronto; inoltre, nel caso in cui gli Avvisi prevedano il cumulo con altri contributi e il richiedente abbia richiesto di usufruirne, la congruità dei costi sarà determinata in base ai costi standard mentre i controlli per il rimborso saranno effettuati in base ai costi realmente sostenuti;
- i) documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi indirizzata al richiedente il contributo);
- j) spese di modico importo: per beni il cui valore unitario sia al massimo di 500 euro e per un importo massimo di 3.000 euro sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, presentazione di elenchi di beni anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché risulti individuabile dalla documentazione l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore; per ogni tipologia di bene, gli elenchi dovranno provenire da almeno 3 diversi fornitori ed essere omogenei, dettagliati e comparabili;
- k) titolo di proprietà/possesso dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento, ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, nonché, degli immobili la cui documentazione risulta già inserita nell'Anagrafe delle aziende agricole:
- copia dei mappali catastali su scala 1: 2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire opere, impianti e strutture fisse (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 - idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso, con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 con riferimento alla data presumibile di inizio del vincolo; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attesti l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. In caso di

contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;

- l) per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), preavalutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS, per i quali l'Ente competente al rilascio non è la Regione: estremi dell'attestazione di esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato (ove previsto); se l'Ente competente è la Regione, l'autorizzazione dovrà risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio sarà effettuato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda;
- m) disegni progettuali ed eventuali layout; il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (ove previsto);
- n) per gli interventi edilizi:
 - per le tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà riportare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente in graduatoria ai fini dell'accesso agli aiuti che, pur avendo presentato la richiesta di rilascio del titolo abilitativo entro i termini di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del titolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa;
 - per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CILA/SCIA;
- o) dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente;
- p) laddove l'Avviso pubblico lo preveda, la documentazione richiesta per comprovare la condizione per l'assegnazione del punteggio.

Laddove le autorizzazioni di cui alla lettera l) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del tecnico progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura dell'ufficio istruttore richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria di ammissibilità.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti e le dichiarazioni sopra riportati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

2.2.Determinazione della congruità delle spese

Tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Pertanto, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi, si applicano le seguenti disposizioni.

1. Costi standard: in relazione all'acquisto di beni, macchinari, attrezzature o alla realizzazione di nuovi impianti per i quali è prevista la valutazione della congruità in base ai costi standard, la verifica si effettua sulla relazione progettuale presentata dal richiedente che riporta i quantitativi e ne descrive le caratteristiche tecniche e l'attribuzione del relativo costo standard, confrontando quanto riportato nella relazione e nella tabella compilata dal richiedente in SIAG, con i costi standard di riferimento messi a disposizione dalla Regione.

2. Raffronto tra preventivi: per beni, attrezzature e servizi la verifica della congruità della spesa avverrà attraverso la comparazione di almeno tre preventivi di spesa. I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare:

- oggetto della fornitura;
- prezzo;
- data di formulazione;
- estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione.

I preventivi devono essere inviati al richiedente il contributo tramite pec o posta elettronica ordinaria. Nel caso in cui i preventivi siano stati inviati dal fornitore tramite posta elettronica certificata (pec) non sono necessari la data, gli estremi della ditta emittente, il timbro e la sottoscrizione.

In tutti i casi, i preventivi devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e non prevedere importi "a corpo".

I preventivi devono riferirsi ad offerte indipendenti tra loro, comparabili, competitive rispetto ai prezzi di mercato e non ai prezzi di catalogo.

La determinazione del costo dei beni e servizi è effettuata sulla base dell'importo del preventivo più basso.

In caso di assenza o non conformità di uno o più preventivi o della documentazione richiesta per comprovare la ricerca di mercato attuata, l'inammissibilità ha ad oggetto unicamente la spesa collegata.

Per le spese di modico importo la congruità dei costi si può verificare o istituendo apposito comitato o commissione di valutazione o svolgendo informalmente una ricerca di mercato sulla base dell'elenco dei beni presentato dal richiedente, anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché sia individuabile l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore. Il criterio di scelta utilizzato è il prezzo più basso.

3) Forniture e attrezzature altamente specializzate o investimenti a completamento di forniture preesistenti: nel caso di acquisizione di forniture e attrezzature altamente specializzate o nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile confrontare diverse offerte, la ragionevolezza e congruità dei costi sarà valutata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, diverso dal fornitore del bene e dal richiedente il contributo: tale relazione dovrà contenere la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta, oltre ad elementi atti a dimostrare che le alternative risultino più costose o a parità di costi meno efficaci, utili, sicure e/o non raggiungano gli obiettivi.

In tal caso, la verifica di congruità dei costi sarà effettuata dalla Regione, istituendo apposito comitato o commissione di valutazione, se necessario integrato da esperti o tramite ricerca di mercato.

4) Beni, attrezzature e servizi "esclusivi": per i beni/attrezzature e i servizi per i quali la concorrenza è assente per motivi tecnici di esclusività, è necessario dare atto dei motivi di assenza della concorrenza e dell'unicità del fornitore in quanto concessionario esclusivo del bene o del servizio.

5) Opere edili e affini: al fine di consentire la determinazione della ragionevolezza dei costi e la proporzionalità in relazione alle condizioni di mercato della spesa per interventi edili e affini, incluse le opere di miglioramento fondiario, insieme al c.m.e. devono essere allegate almeno due preventivi da parte di operatori economici differenti operanti nel settore. Le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato, in ogni caso, sarà ammessa la spesa corrispondente al minor importo. Laddove l'Avviso pubblico per la determinazione della congruità dei costi preveda, in alternativa, la presentazione di tre preventivi e del c.m.e. unicamente per l'individuazione delle voci di costo, sarà ammessa a contributo la spesa corrispondente al preventivo di minor importo.

Nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel c.m.e. la determinazione della congruità dei costi sarà effettuata tramite il confronto tra tre preventivi per ogni singola voce di spesa. Anche in questo caso sarà ammessa a contributo la spesa corrispondente al minor importo.

I preventivi e l'ulteriore documentazione richiesti per la determinazione della congruità devono essere caricati nel Quadro del SIAG dedicato al "Quadro di raffronto" e redatti sulla base delle voci di spesa individuate tra quelle riportate nel SIAG.

2.3. Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria.

Ruoli e competenze: ad eccezione dei bandi di esclusiva competenza dei Settori centrali della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento spetta ai Settori o Aree territoriali.

La competenza degli uffici territoriali è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento che deve essere ricompresa nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di diversi Settori/Aree territoriali, l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda, per l'istruttoria della quale sarà competente il Settore/Area nel cui ambito territoriale ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Nel caso di PI che prevedono esclusivamente l'acquisizione di beni mobili, la competenza spetta al Settore/Area nel cui territorio è collocato il centro aziendale del richiedente.

Nel caso di PI presentati da raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, tramite la modalità "multibeneficiario", la competenza all'istruttoria delle domande è determinata in base alla localizzazione dell'investimento del centro aziendale del soggetto individuato come capofila.

Avvio e responsabili del procedimento: ai fini dell'avvio del procedimento, le domande saranno istruite a far data dalla scadenza del termine di presentazione delle rettifiche di cui al par. 2 delle presenti disposizioni da parte di ciascun ufficio competente, secondo le modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

L'Avviso pubblico indica il o i Responsabili del procedimento per le fasi di competenza degli uffici centrali e territoriali, nonché, gli uffici preposti all'istruttoria.

Di norma, l'istruttoria delle domande di sostegno deve concludersi entro 90 giorni dall'avvio.

L'approvazione della graduatoria da parte del Settore centrale dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi delle domande ammissibili da parte degli uffici territoriali ovvero entro i termini indicati dall'Avviso pubblico nel caso in cui il Settore centrale sia competente anche per l'intera istruttoria.

2.4. Istruttoria delle domande di sostegno.

L'ufficio competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo gli eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente. In caso di mancata risposta gli uffici completano l'istruttoria in base alla documentazione in loro possesso.

Non è comunque ammessa la presentazione di chiarimenti in ordine all'attribuzione dei punteggi.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno sarà determinato il punteggio spettante sulla base dei criteri stabiliti dall'Avviso pubblico.

Verifica della ricevibilità della domanda: la domanda per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e risultare protocollata a SIAG entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico.

Per le domande risultate ricevibili, i competenti uffici procedono con la verifica dei seguenti elementi:

- **requisiti del beneficiario:** la verifica ha ad oggetto sia i requisiti specifici stabiliti scheda di intervento del PSP e CoPSR e riportati nell'Avviso pubblico, sia i requisiti di cui al par. 1.2 delle presenti disposizioni;
- **condizioni di ammissibilità:** la verifica ha ad oggetto sia le specifiche condizioni di ammissibilità stabilite nella scheda di intervento del PSP e CoPSR e riportate nell'Avviso pubblico, sia le condizioni di ammissibilità di cui al par 1.3 delle presenti disposizioni;

Spetta agli uffici regionali competenti l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni rese dal richiedente a SIAG al momento della presentazione della domanda, nonché su eventuali ulteriori autodichiarazioni richieste dall'Avviso pubblico, e sulla documentazione prodotta a supporto delle domande.

Attribuzione dei punteggi: sulla base della richiesta di attribuzione dei criteri di priorità da parte del richiedente, si procede con l'attribuzione dei punteggi.

I singoli avvisi pubblici individuano gli eventuali criteri di priorità per i quali i relativi punteggi saranno assegnati d'ufficio.

Nel caso in cui sia stato richiesto un punteggio non attribuibile, l'istruttore provvederà a non riconoscerlo, viceversa, nel caso in cui, in base unicamente alla documentazione presente in domanda, risulti che il richiedente per mero errore non abbia richiesto la valorizzazione di un punteggio, l'istruttore provvederà ad assegnarlo.

Non è comunque ammessa la richiesta di chiarimenti in ordine all'attribuzione dei punteggi.

Qualora la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico consenta il finanziamento di tutte le domande di sostegno presentate, gli uffici competenti provvederanno alla sola verifica del raggiungimento del punteggio minimo; in tal caso si procederà con l'adozione dell'atto di concessione senza la necessità della preliminare approvazione della graduatoria.

In caso di esito istruttorio negativo il Responsabile del procedimento comunica ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

A conclusione dell'attività istruttoria, gli uffici regionali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenza, da inviare agli uffici regionali competenti per l'approvazione della graduatoria.

Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, identificate con il numero di domanda AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

2.5.Approvazione della graduatoria.

La graduatoria generale sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato e sarà approvata con atto del Responsabile del Settore/Area competente riportato nell'Avviso pubblico.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Nel caso di risorse insufficienti a soddisfare integralmente l'ultima domanda posizionata utilmente in graduatoria, se le risorse disponibili sono pari ad almeno il 50% del contributo concedibile la domanda è finanziabile e la concessione va effettuata per l'intero importo, fatte salve specifiche limitazioni previste dai singoli avvisi pubblici.

2.6. Concessione del contributo.

Sulla base della graduatoria generale gli uffici competenti procederanno all'adozione di un unico atto di concessione del contributo per le domande ammesse di rispettiva competenza, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'intervento. In tale atto è stabilito il termine unico per la presentazione della domanda di pagamento, nonché il codice CUP acquisito dagli uffici.

All'atto di concessione saranno allegate singole schede, per ogni beneficiario, contenenti eventuali prescrizioni in ordine all'attuazione degli interventi.

Gli uffici competenti provvederanno a dare formale comunicazione della concessione, ai sensi della normativa vigente sul procedimento, precisando la data ultima entro cui il beneficiario è tenuto a dimostrare i requisiti previsti e a completare il proprio PI, pena la revoca del contributo.

Per i beneficiari inseriti in graduatoria in posizione utile al finanziamento, seppur non ancora in possesso del permesso di costruire, la concessione sarà effettuata con un unico atto dopo la scadenza del termine per la dimostrazione dell'avvenuto rilascio del titolo e previa verifica istruttoria della coerenza del permesso rilasciato con il PI presentato e le spese ammissibili.

Ai fini degli adempimenti in ordine agli obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs n. 33/2013, saranno utilizzati le informazioni presenti nella domanda di sostegno attingendo ai Quadri "anagrafica", "investimenti" e "sintesi del progetto".

3. Attuazione del progetto di investimento

3.1. Varianti.

Di norma è ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario.

La variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta e potrà essere autorizzata solo previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo.

Il progetto di investimento deve essere realizzato nella sua interezza sostanziale e comprensivo di tutte le opere od attrezzature. Sono pertanto considerate varianti sostanziali le modifiche che incidono sulla funzionalità dell'investimento così come

previsto dal progetto originario.

In ogni caso, non potranno essere approvate varianti che incidano sull'ammissibilità e sulla collocazione in graduatoria in posizione utile, o che prevedano interventi che necessitano di specifiche autorizzazioni non presentate entro i termini stabiliti dagli Avvisi pubblici.

Ciò premesso, non sono considerate varianti i cambi di preventivo, nel caso sussista una palese identificazione del bene, e gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammessa ad aiuto al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali e nel rispetto delle valutazioni di congruità ed economicità delle spese.

In caso di varianti di valore superiore al 10% e per modifiche sostanziali al progetto (anche per importi inferiori al 10%), il beneficiario presenterà agli uffici competenti una "domanda di variante" utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG).

Alla domanda di variante dovranno essere allegati:

- una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto;
- un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione;
- la documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto della richiesta, tra cui i file dei nuovi progetti e la documentazione necessaria a determinare la congruità delle spese prevista al par. 2.2.

Nel caso di variazioni relative ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammessa ad aiuto, sarà dato conto della verifica di congruità nei verbali istruttori.

In caso di varianti che comportino aumento di spesa, il sostegno concesso resta invariato.

In sede di istruttoria della domanda sarà verificato che le modifiche apportate al progetto rientrino tra quelle ammissibili.

Eventuali spese effettuate in difformità sostanziale al progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

In caso di varianti non autorizzate che comportino una riduzione della spesa a fronte di una non completa realizzazione del progetto, si procede con la liquidazione del contributo fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al par. 8.1. Laddove la parziale realizzazione comprometta la funzionalità complessiva dell'investimento così come previsto dal progetto originario, si procederà con la revoca totale del contributo

concesso.

La richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI.

Di norma, le determinazioni assunte in ordine alle varianti richieste saranno comunicate per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di variante.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dei competenti uffici regionali, di conseguenza, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario, in caso di mancata approvazione della variante, restano a suo carico.

Nel caso in cui l'Avviso pubblico preveda tra i beneficiari raggruppamenti temporanei, la richiesta di variante dovrà essere presentata e sottoscritta dal soggetto mandatario, allegando atto pubblico o scrittura privata autenticata, riferita al raggruppamento, nella quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, fermi restando per ciascun partecipante la spesa massima ammessa ed il contributo concesso quali risultano articolati e definiti nel progetto approvato.

Tale scrittura non è dovuta qualora nell'atto costitutivo del raggruppamento sia stato conferito al legale rappresentante del soggetto mandatario specifico mandato ad apportare, all'interno delle singole quote progettuali espresse nell'atto costitutivo stesso, ogni variante ivi comprese quelle da sottoporre all'approvazione da parte dell'Ente di competenza.

Non sono comunque ammesse modifiche e variazioni alle quote di partecipazione di ciascun soggetto costituente il raggruppamento, fatti salvi i casi disciplinati dagli Avvisi pubblici. Le variazioni sono consentite esclusivamente nell'ambito della singola quota progettuale come indicata nell'atto costitutivo con espressa esclusione di ogni variazione compensativa fra i diversi piani dei costi e variazioni in aumento della spesa.

3.2. Proroghe

Ciascun Avviso pubblico stabilisce il numero di proroghe concedibili per la realizzazione del PI.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata all'ufficio competente almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PI tramite l'invio di posta elettronica certificata.

Le determinazioni assunte in ordine alle proroghe saranno comunicate per iscritto al richiedente, di norma, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di proroga.

Salvo che l'Avviso pubblico non disponga diversamente, i termini di realizzazione degli interventi possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi.

4. Anticipi

Se previsto dalla scheda intervento del PSP e CoPSR e dal relativo Avviso, a seguito della comunicazione della concessione, i beneficiari possono richiedere, entro il termine stabilito dall'Avviso stesso, un anticipo pari a non oltre il 50% del contributo spettante. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 15/2021 il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di idonea garanzia fidejussoria emessa a favore di AGREA da parte di Istituti bancari o assicurativi autorizzati dalla Banca d'Italia o dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) od anche da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. CONFIDI) che risultino iscritti all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati della Banca d'Italia ex art. 106 L. n. 348/82 (Testo Unico Bancario).

La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo richiesto e dovrà avere durata pari a 1 anno dalla data di emissione, rinnovabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi fino alla durata massima di 5 anni dalla data di emissione, fermo restando che AGREA disporrà lo svincolo anticipato non appena ne ricorreranno le condizioni.

In ogni caso la garanzia deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA nella versione reperibile nella specifica sezione dedicata alla modulistica sul sito web di AGREA (<http://agrea.regione.emiliaromagna.it>).

È ammessa la presentazione di garanzie firmate digitalmente dall'istituto emittente. Si precisa al riguardo che per la valida costituzione del rapporto di garanzia è richiesta la sottoscrizione del soggetto garante mentre è possibile prescindere da quella del beneficiario/contraente. Eventuali fideiussioni redatte in formato cartaceo potranno essere accettate se accompagnate da apposita dichiarazione del garante, allegata alla fideiussione stessa ed alla relativa domanda di anticipo, che attesti l'impossibilità di rilasciare il documento in formato digitale; in tal caso sarà necessario allegare alla domanda SIAG la copia per immagine (scansione del cartaceo) della garanzia, mentre l'originale sarà conservato dal CAA nel fascicolo di domanda, e reso disponibile a richiesta di AGREA o altri organi/enti titolati al controllo, ovvero trasmesso ad AGREA nel caso di beneficiari che compilino la domanda autonomamente. La struttura competente per l'istruttoria della domanda richiederà conferma di validità della fideiussione alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo, si rimanda alla "Procedura per la gestione delle garanzie fidejussorie" approvata da AGREA.

5. Presentazione della domanda di pagamento

Entro la data ultima fissata nella comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario dovrà presentare agli uffici competenti specifica domanda di pagamento secondo le modalità già indicate per la presentazione della domanda di sostegno.

In caso di mancato rispetto di tale termine in relazione alla protocollazione della domanda di saldo, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo par. 8 "Riduzioni e revoche".

Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento: non saranno ammessi a pagamento progetti per i quali non siano mantenute le condizioni di ammissibilità e i criteri di priorità che garantiscono la collocazione in posizione utile in graduatoria.

Si precisa che il PI risulterà ammissibile esclusivamente qualora sia realizzato coerentemente alla versione oggetto di concessione o di sua variante approvata, fatte salve le modifiche che non comportano la presentazione di varianti come stabilito al par. 3.1 "Varianti".

5.1.Documentazione di spesa.

Ciascun Avviso stabilisce la documentazione giustificativa delle spese sostenute in base alle specifiche tipologie di spese ammissibili previste dalle schede intervento del PSP e CoPSR.

Inoltre, per tutti gli interventi, contestualmente alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI:

- fatture (o, laddove lo preveda l'Avviso pubblico, documentazione equivalente avente la stessa valenza fiscale) accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerenti con la prevista tempistica di presentazione della domanda di pagamento;
- laddove gli Avvisi prevedano spese per il personale, altra documentazione giustificativa delle spese sostenute (a titolo esemplificativo: contratti; ordine di servizio; timesheet; cedolini);
- documentazione prevista dal par. 1.11 al fine di comprovare il momento di avvio dell'investimento per le diverse tipologie di spese;
- nei casi in cui la congruità della spesa sia stata determinata in base a costi standard, i costi ammissibili sono verificati conformemente al metodo predefinito basato sugli output, e sui risultati; pertanto, il beneficiario dovrà produrre la relazione finale di progetto, in base allo schema previsto da ciascun Avviso, in cui riporta i beni, servizi e opere acquistati o realizzati e ogni informazione e documentazione necessari alla loro puntuale identificazione; non è richiesta la presentazione di fatture o altra documentazione riguardante le spese sostenute;

- nei casi indicati nel par. 6 in cui non è previsto il sopralluogo, la documentazione necessaria all'effettuazione dei controlli in base al "metodo equivalente" così come specificata negli Avvisi pubblici;

Con riferimento alle attestazioni di pagamento si applicano le disposizioni del successivo par.5.2.

Documentazione relativa agli interventi edili:

- estremi di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda nell'ambito della dichiarazione del progettista;
- verbale di regolare esecuzione delle opere, in coerenza con la tempistica di realizzazione del PI;
- computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili/miglioramenti fondiari non ispezionabili dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori;
- ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PI.

Autodichiarazione sul cumulo: laddove l'Avviso pubblico consenta il cumulo del contributo con altri contributi pubblici o agevolazioni, il beneficiario attesta, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, attraverso specifica dichiarazione allegata in domanda di pagamento, se sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, né ha in corso richieste al medesimo titolo, oppure di aver usufruito altri contributi pubblici o agevolazioni con indicazione dei relativi importi;

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP). Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte della Regione potrà essere utilizzata la seguente scrittura equipollente: *"CoPSR 2023-2027 Tipo di intervento (cod. scheda intervento PSP)...* [e laddove risultino già disponibili] *indicazione della delibera di approvazione del bando e numero di domanda AGREAS"*; in SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può inoltre essere allegato il file pdf contenente il foglio di stile.

In assenza del CUP o della predetta dicitura (su fatture antecedenti alla data di comunicazione del CUP), la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del DL n. 13/2023, già convertito in legge n. 41/2023, fatta salva la regolarizzazione delle fatture secondo le modalità ammesse

dall'Agenzia delle entrate-riscossione che garantiscano il collegamento nel sistema di interscambio (SDI) tra la fattura originariamente emessa e la rettifica.

5.2. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Fatte salve le specifiche limitazioni previste da ciascun Avviso sono ammesse unicamente le seguenti modalità di pagamento.

Le spese per la realizzazione degli interventi potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):** in tal caso il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) **Carta di credito e/o bancomat:** in tal caso il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- c) **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale:** tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) **Vaglia postale:** tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di

spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- e) **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso):** tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- f) **Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali:** in tal caso il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non è mai consentito il pagamento in contanti e tramite assegno.

6. Procedimento di liquidazione del contributo.

Di norma, entro i successivi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, l'ufficio competente verifica la sussistenza dei requisiti e procede all'adozione dell'atto di liquidazione.

AGREA effettua i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento mediante delega di funzioni.

Durante la realizzazione dei progetti possono essere effettuati controlli in itinere.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento sono effettuati secondo la normativa nazionale in materia di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento saranno effettuati secondo quanto successivamente disposto, e con le modalità stabilite nel Manuale delle procedure di controllo delle domande di pagamento approvato da AGREA.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, i controlli comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica dei seguenti elementi:

- la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;

- i costi sostenuti e i pagamenti effettuati, tranne se si applicano una delle forme o dei metodi di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del Regolamento (UE) n. 2115/2021. In quest'ultimo caso, i costi ammissibili sono verificati conformemente al metodo predefinito basato sugli output, sui risultati ottenuti e con il supporto della documentazione prevista dal par. 5.1. con riferimento ai costi standard;
- il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori;
- la verifica della regolarità e della conformità della garanzia prestata nel caso delle domande di pagamento anticipo.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare la realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso, in applicazione del DM 4 agosto 2023 (prot. 0410727).

Ai sensi del comma 5, art. 3 del citato DM 4 agosto 2023 (prot. 0410727), il sopralluogo non deve essere effettuato nei seguenti casi:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- b) operazioni consistenti in soli investimenti immateriali per loro natura a rischio limitato di violazione delle condizioni di ammissibilità;
- c) nel caso di operazioni consistenti in un investimento non superiore a 25.000,00 euro (spesa ammessa) o di operazioni consistenti in investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili e fisse, di norma, il controllo è effettuato tramite esame di prove documentali pertinenti (c.d. "metodi equivalenti").

Tali prove, che devono essere fornite dal beneficiario, possono includere fotografie geolocalizzate, l'utilizzo di nuove tecnologie o altre prove affidabili in relazione al tipo di investimento, devono offrire un sufficiente livello di garanzia e consentire di trarre conclusioni soddisfacenti per l'esito del controllo.

Gli Avvisi pubblici specificano le casistiche in cui il controllo è effettuato in base a "metodi equivalenti" e la documentazione che il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento per comprovare l'effettiva realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui la documentazione fornita dal beneficiario non risulti esaustiva ai fini della verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento, si procederà con il sopralluogo. Inoltre, se previsto dall'Avviso, il sopralluogo è obbligatorio nel caso degli interventi realizzati in base ai costi standard.

Per le modalità di effettuazione del controllo in base a "metodi equivalenti" si rinvia all'Allegato B delle presenti disposizioni "Informazioni generali sul controllo, modalità di esecuzione e di trasmissione delle riprese fotografiche e video".

Laddove l'Avviso pubblico preveda tra i beneficiari soggetti collettivi, con la conseguente presentazione della domanda di sostegno sul SIAG con la modalità "multi-beneficiario", ai fini dei controlli sulle domande di pagamento si applicano i principi sopra richiamati fatte salve le specificità procedurali disciplinate dal Manuale dei controlli di AGREA.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG).

La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

I controlli amministrativi comprendono procedure tese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Nel caso in cui in fase di controllo sia rilevato un superamento del limite relativo alla percentuale di aiuto collegata al cumulo con altre agevolazioni, in base a quanto dichiarato dal beneficiario nel relativo modulo, si provvederà alle necessarie decurtazioni.

Preliminarmente alla liquidazione del contributo, sarà verificata la posizione di regolarità contributiva del beneficiario. In presenza di DURC irregolare per mancato versamento delle somme dovute agli enti competenti, AGREA procederà, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

Laddove applicabile, sarà inoltre necessario effettuare i controlli previsti dal D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

A tal fine, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

Per le sole situazioni non gestibili dal sistema informatico, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente ai competenti uffici sulla base della modulistica fornita dai medesimi uffici.

L'ufficio competente, dopo aver esperito le verifiche finali, relative alle opere finanziate, sui beneficiari, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

6.1. Erogazione del contributo

Il contributo è erogato a seguito della presentazione e istruttoria della domanda di pagamento a saldo, fatta salva la richiesta del beneficiario di anticipo secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore, il contributo erogato sarà rideterminato di conseguenza.

7. Cause di forza maggiore

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che non completa l'operazione non è soggetto ad alcuna riduzione o sanzione ai sensi dell'art. 59, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, secondo cui, le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano che non siano applicate sanzioni se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3. In tal caso, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, documentate ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, nei seguenti casi:

- a) calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) epizootia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data della presentazione della domanda;
- e) decesso del beneficiario;
- f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 3 Reg. (UE) n. 2116/2021, qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al par. 1 lett. a) colpisca gravemente

un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

8. Riduzioni, revoche e sanzioni

8.1. Riduzioni

Per ciascuna infrazione, la percentuale della riduzione sarà determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, secondo i criteri indicati nell'art. 15 del Decreto legislativo n. 42 del 2023 e dall'art. 15 del Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 93348 del 26 febbraio 2024 e relativo Allegato 5.

Ciascun Avviso individua gli impegni o gruppi di impegni, intendendosi per "gruppo di impegni" l'insieme di due o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni ed omogenei; su ciascun impegno o gruppo di impegni viene stabilita la percentuale di riduzione sulle domande di pagamento a saldo in base alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni assunti dai beneficiari, determinata sulla base dei parametri stabiliti dall'Allegato 5 del citato Decreto ministeriale n. 93348 del 2024.

L'Avviso individua i gruppi di impegni relativi all'intervento, al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni.

Per ogni impegno occorre stabilire un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

L'Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte di AGREA si applica secondo le seguenti modalità:

- ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata;
- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno;
- i valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05);

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

I singoli avvisi stabiliscono i casi in cui la violazione comunque comporta l'applicazione della percentuale di riduzione pari al 100%.

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni identificati per l'intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento.

Se del caso gli Avvisi pubblici stabiliscono la percentuale di maggiorazione della riduzione correlata alla reiterata violazione di impegni specifici.

Gli Avvisi Pubblici stabiliscono, altresì, i casi di violazioni di "lieve entità" in relazione ai quali la sanzione non sarà applicata, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva. In particolare, sono violazioni di lieve entità i casi di inosservanza ad un impegno che non siano idonei a pregiudicare la realizzazione delle finalità generali dell'intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio. L'applicazione della sanzione, in tal caso, è sospesa e l'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

Qualora il beneficiario nella domanda di pagamento richieda un importo che risulta maggiore del 25% (venticinque/100) rispetto a quello che sarà considerato ammissibile dall'Organismo pagatore (AGREA), sarà assoggettato ad una sanzione in termini di riduzione del contributo pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese risultate non ammissibili in esito ai controlli in loco.

Non saranno applicate sanzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare in modo soddisfacente che l'inclusione dell'importo inammissibile non è a lui imputabile o se l'Organismo pagatore (AGREA) accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile di detta inclusione dell'importo non ammissibile.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti tra quanto richiesto dal beneficiario in sede di domanda di pagamento e quanto effettivamente considerato ammissibile dall'Organismo pagatore (AGREA), sarà applicata con priorità la riduzione di cui allo scostamento e poi la percentuale di riduzione relativa all'inadempienza.

Con le modalità di cui sopra, le presenti disposizioni determinano le riduzioni trasversali da applicare nei seguenti casi:

1. violazione degli obblighi di comunicazione di cui al par. 9;
2. tardiva presentazione della domanda di pagamento a saldo di cui al par. 8.2;
3. parziale realizzazione dell'intervento (variante in diminuzione non autorizzata) di cui al par. 3.1;
4. violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR di cui al par. 1.2;

1. Riduzioni in caso di violazione degli impegni relativi agli obblighi di comunicazione previsti nel par. 9:

Impegno I. Mancata esposizione delle targhe o dei cartelloni definitivi

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Medio (3)	Sempre medio 3	Sempre medio 3	Sempre basso 1

Impegno II. Mancanza della descrizione dell'operazione finanziata dal CoPSR sul sito web e/o sui materiali

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Medio (3)	Sempre medio 3	Parzialmente non conforme (1)	Sempre basso 1
		Totalmente non conforme (3)	

Gruppo di impegni relativo alla non conformità dei materiali e della localizzazione:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Asportazione, deterioramento, o spostamento in sito non	Parzialmente non conformi (1)	
		Totalmente non conformi (3)	

	appropriato con riferimento all'ubicazione Basso (1)		Sempre basso 1
Medio (3)	Non conformità della descrizione, delle dimensioni e dei materiali e mancato rispetto delle indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali Medio (3)	Parzialmente non conformi (1)	
		Totalmente non conformi (3)	

In tutte le fattispecie descritte, il beneficiario dovrà comunque provvedere ad adempiere agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni entro 60 giorni dalla contestazione, pena l'applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari alla stessa percentuale dell'infrazione commessa.

Nel caso in cui la percentuale di riduzione da applicare risulti inferiore o pari al 3% la violazione si considera di "lieve entità", pertanto se il beneficiario entro 30 giorni provvede ad adempiere agli obblighi, non si applicherà alcuna riduzione. In tutte le altre fattispecie descritte, il beneficiario dovrà comunque provvedere a adempiere agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni entro 60 giorni dalla contestazione, pena l'applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari alla stessa percentuale dell'infrazione commessa.

2. Riduzioni in caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento:

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	da 1 a 10 gg Basso (1)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Medio (3)	da 11 a 20 gg Medio (3)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Alto (5)	da 21 a 25 gg Alto (5)	Sempre come gravità	Sempre come gravità

3. Riduzioni in caso di parziale realizzazione dell'intervento (variante "in diminuzione" non autorizzata):

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	dal 10% al 20 % Basso (1)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Medio (3)	dal 21% al 30 % Medio (3)	Sempre come gravità	Sempre come gravità
Alto (5)	dal 31% al 50 % Alto (5)	Sempre come gravità	Sempre come gravità

Resta inteso che la mancata realizzazione superiore al 50%, compromette la funzionalità complessiva dell'investimento così come previsto dal progetto originario, pertanto, si procede con la revoca del totale del contributo concesso.

4. Riduzioni in caso di violazione dell'impegno relativo all'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR di cui al par. 1.2.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sempre Basso (1)	Sempre Basso (1)	Sempre Basso (1)
Medio (3)			
Alto (5)			

La presente violazione si considera di "lieve entità", pertanto, nel caso in cui il beneficiario provveda a dare riscontro entro 30 giorni alla richiesta dei dati, non si applicherà alcuna riduzione.

Si precisa che in caso di approvazione di disposizioni nazionali aventi ad oggetto la determinazione e applicazione delle riduzioni/esclusioni, si procederà con l'adeguamento delle disposizioni qui riportate.

Oltre alle riduzioni definite nelle presenti disposizioni e dagli Avvisi pubblici, verranno applicate anche le riduzioni stabilite in caso di violazione di previsioni generali e trasversali definite con disposizioni statali di successiva emanazione.

8.2.Revoche e sanzioni

Resta fermo che in caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità, stabiliti dal PSP, dal COPSIR e dal presente bando, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

Le revoche delle concessioni, inoltre, intervengono nei seguenti casi:

- al momento di presentazione della domanda di pagamento gli interventi non risultano realizzati nel rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica;
- il beneficiario non presenti la domanda di pagamento entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni stabilite al par. 8.1 per il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procede alla revoca del contributo;
- in caso di mancata realizzazione dell'intervento superiore al 50%, per realizzazioni parziali inferiori a tale tetto si applicano le riduzioni stabilite al par. 8.1 (variante in diminuzione non autorizzata);

- in caso di violazione degli impegni ex post di cui al par. 8.3, fatta salva l'applicazione delle riduzioni ivi disciplinate;
- qualora si accerti che il beneficiario ha presentato documentazione non veritiera o non abbia fornito all'Autorità di Controllo, per negligenza, le necessarie informazioni; in tal caso il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo;
- negli altri casi previsti dalle leggi, dalle presenti disposizioni, dagli Avvisi pubblici e dagli atti di concessione.

La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa (art.9, comma 3 L.R. n. 15/2021).

L'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura potrà essere inoltre disposta nei casi previsti dagli Avvisi pubblici, fino ad un massimo di un anno a decorrere dalla data di adozione dell'atto di revoca (art.9, comma 5 L.R. n. 15/2021).

Le domande finalizzate all'ottenimento di provvedimenti di concessione di provvidenze presentate nel periodo di esclusione dalle agevolazioni saranno dichiarate inammissibili.

8.3. Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post.

Principio di stabilità degli interventi e vincoli di destinazione e d'uso: gli interventi che hanno ad oggetto investimenti devono rispettare il principio di stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione e d'uso come declinati al par.1 dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'art. 10 della L.R. n. 15/2021.

Il beneficiario è tenuto all'osservanza del principio di stabilità e dei vincoli di destinazione e d'uso sia esso titolato alla realizzazione dell'investimento in qualità di proprietario sia in qualità di possessore ad altro titolo dell'area o del bene oggetto dell'intervento.

In caso di dismissione o mutamento di destinazione e di uso dei beni delle opere finanziate prima della scadenza del vincolo, su preventiva richiesta del beneficiario, per la determinazione della riduzione da applicare i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata, invece, è calcolato in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Riduzioni da applicare in caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento.

Gravità	Entità	Durata del mancato rispetto del vincolo	Percentuale riduzione
Sempre Alto (5)	Sempre Alto (5)	fino ad 1 anno	20%
		da 1 a 2 anni	40%
		da 2 a 3 anni	60%
		da 3 a 4 anni	80%
		maggiore di 4 anni	100%

In caso di mancata richiesta preventiva da parte del beneficiario dell'autorizzazione alla dismissione, si procede con la revoca del contributo.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 15/2021 per le quali resta ferma la disciplina nel medesimo comma. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4, pertanto: la cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorché soggetti a vincolo di destinazione, nell'ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d'azienda o per decesso del titolare dell'impresa individuale, può essere autorizzata dalla Regione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che verrà calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l'aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi.

Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell'impresa comporta la revoca dei contributi concessi.

Con riferimento a tali violazioni l'importo complessivo su cui applicare la riduzione o l'esclusione corrisponde al montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

9. Obblighi di comunicazione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, agli articoli 5 e 6, dispone le norme relative alla responsabilità dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando, in conformità alle specifiche previste dall'Allegato II del citato Regolamento n. 2022/129, riportato nell'Allegato A delle presenti disposizioni:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR, rispettando le disposizioni presenti nell'Allegato II del citato Regolamento n. 2022/129 e applicando le linee guida operative sugli obblighi di informazione di seguito riportate:

I beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali danno visibilità al sostegno erogato dal CoPSR, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale supera 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50.000 euro collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II;
- e) per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell'ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10.000 euro esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.

Di seguito si riportano i Loghi da utilizzare:



Cofinanziato
dall'Unione europea



 Regione Emilia-Romagna

I loghi sono disponibili e scaricabili nel portale "ER Agricoltura e pesca", al link: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/loghi>.

Caratteristiche delle targhe informative e dei cartelloni.

Ubicazione: le targhe e i cartelloni devono essere posti in posizioni ben visibili, all'ingresso dell'azienda o presso la sede dell'impresa capofila o nei pressi dell'impianto di maggior significato economico, realizzato con il finanziamento del CoPSR.

Targhe e cartelloni saranno affissi o appesi alle pareti di una struttura o, se posti in aperta campagna o lungo strade, collocati su supporti compatibili con l'ambiente (legno o paletti metallici tipo "segnale stradale") di altezza non inferiore a mm 2750.

L'apposizione delle targhe e cartelli deve comunque avvenire nel rispetto delle norme comunali sulle affissioni e del codice della strada.

Materiali: i cartelloni a carattere provvisorio saranno realizzati in cartoncino ed eventualmente protetti, se posti all'esterno, da un rivestimento plastico che ne garantisca l'integrità.

Le targhe e i cartelloni a carattere definitivo devono essere costruiti con materiali tali da assicurarne la durata nel tempo (quali: forex, alluminio, ecc.).

Formato e contenuti grafici: le targhe, i cartelloni e i siti web devono recare gli elementi grafici precedentemente indicati e la descrizione del progetto/intervento; tali informazioni devono occupare almeno il 25% dell'intero spazio a disposizione.

Nelle targhe e nei cartelloni, oltre alle indicazioni grafiche previste, nello spazio dedicato al "Tipo di intervento" deve essere presente una descrizione dell'intervento con il codice identificativo e la relativa denominazione (es. "SRD01 - XXXXXXXXXXXXXXXX").

La grafica dei prodotti informativi deve rispettare gli esempi di seguito riportati e contenere:

- il testo "cofinanziato dall'Unione europea" in carattere "Calibri";
- il testo "Tipo di intervento" e in carattere "Calibri";
- il colore del pantone è azzurro chiaro 2975C.

Le targhe informative "standard" dovranno avere una dimensione minima di cm 70 x 50, dovranno avere una dimensione dei caratteri tale da favorirne la visibilità e leggibilità del testo e mantenere le caratteristiche grafiche sopra indicate.

I cartelloni (temporanei e definitivi) dovranno avere dimensioni minime di cm 100 x 70, dovranno avere una dimensione dei caratteri tale da favorirne la visibilità e leggibilità del testo e mantenere le caratteristiche grafiche sopra indicate.

Nei cartelloni, nello spazio dedicato al "Tipo di intervento", oltre alle altre indicazioni devono anche essere riportati:

- il principale obiettivo del tipo di operazione;
- il sostegno finanziario dell'Unione europea;
- i loghi.

Esempio grafico per targhe e cartelloni:



(*) *l'esempio grafico vale anche per le targhe di ridotte dimensioni da apporre nelle sedi dei GAL, con le specifiche indicate in precedenza.*

10. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore o che sarà emanata in attuazione del PSP 2023-2027.

ALLEGATO A

Allegato II “Uso e caratteristiche tecniche dell’emblema dell’Unione («emblema»)” del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021.

1. L’emblema figura in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all’attuazione di un’operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
2. La frase «Finanziato dall’Unione europea» o «Cofinanziato dall’Unione europea» è sempre scritta per esteso e posta accanto all’emblema.
3. Per il testo che accompagna l’emblema va utilizzato il seguente carattere: **Calibri**. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.
4. Il posizionamento del testo rispetto all’emblema non deve interferire in alcun modo con l’emblema.
5. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell’emblema.
6. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
7. L’emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all’emblema figurano altri loghi, l’emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri loghi. Non è ammesso l’uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell’Unione, a parte l’emblema.
8. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in data successiva, si espone almeno una targa o un cartellone.
9. Istruzioni grafiche per l’emblema e la definizione dei colori standard:

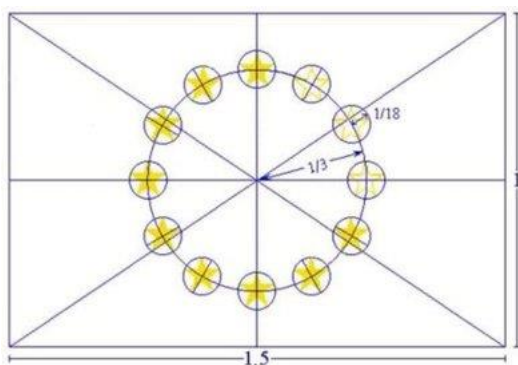
A)DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l’unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile in quanto 12 è simbolo di perfezione e unità.

B)DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C)DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio ideale, il cui raggio è pari a $1/18$ dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il loro numero è invariabile.

D) COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle.

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard saranno ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia.

Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow».

Il PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE IN MONOCROMIA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto nero l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Se si utilizza il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU SFONDI COLORATI

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a $\frac{1}{25}$ dell'altezza del rettangolo.



I principi relativi all'utilizzo dell'emblema da parte di terzi sono definiti nell'accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi ⁽¹⁾.

ALLEGATO B

Informazioni generali sul controllo, modalità di esecuzione e di trasmissione delle riprese fotografiche e video.

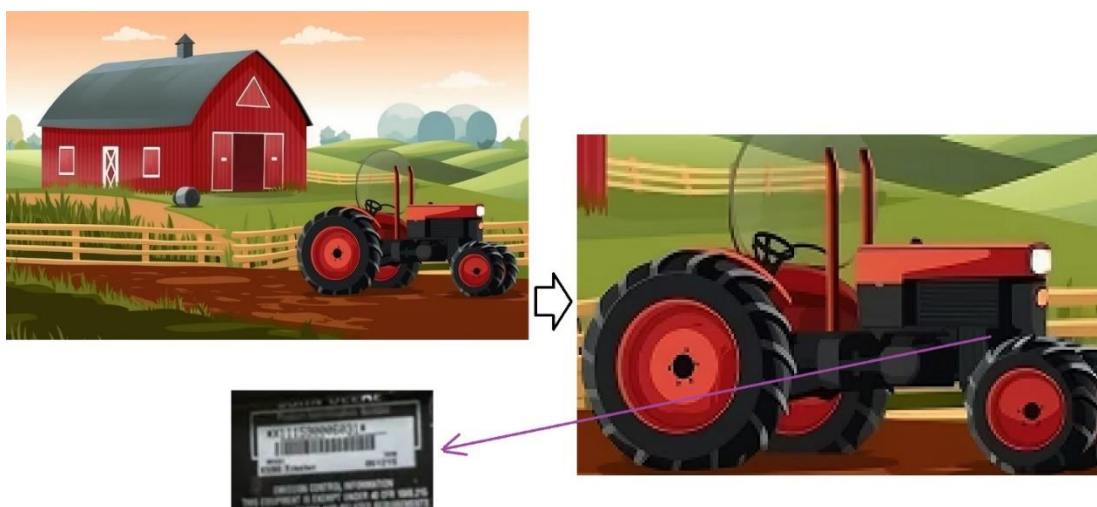
Nel presente Allegato sono contenuti i criteri per la realizzazione delle immagini utili a documentare la realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento nell'ambito delle misure ad investimento previste dal CoPSR Emilia – Romagna 2023-2027.

1. Criteri generali per le riprese degli investimenti.

Le riprese devono essere eseguite in buone condizioni di illuminazione, con corretta esposizione e messa a fuoco.

Si consiglia di scattare foto in formato orizzontale e puntare la fotocamera in modo che l'elemento da evidenziare sia raffigurato al centro dell'immagine

Le inquadrature devono essere sequenziali, dal generale al particolare, ovvero iniziare da inquadrature ad ampia visuale per poi scendere nei dettagli rilevanti per le valutazioni istruttorie (es. dall'evidenza del contesto aziendale in cui si trovano opere, macchine e attrezzi, a particolari rilevanti ai fini della valutazione di finanziabilità quali accessori, elementi tecnici, numeri seriali, matricole).



Esempio schematico di ripresa di una trattoria. Dal contesto aziendale, si passa via via a dettagli maggiori (es. primi piani su diverse angolazioni, particolari tecnici, matricole e seriali)

Se l'inquadratura non è sufficiente a rappresentare efficacemente l'investimento nel suo complesso (es. elementi di grandi dimensioni e/o presenza di spazi chiusi/ristretti che impediscono un angolo di visuale sufficiente) occorre produrre più scatti mantenendo uno schema di continuità, ovvero iniziando la ripresa successiva con l'immagine terminale di quella precedente in modo che si possano agevolmente raccordare e visionare in sequenza e quindi ottenere una visione d'insieme. Allo scopo possono risultare utili riprese grandangolari o "panoramiche" (funzione comune attivabile sulle fotocamere digitali di smartphone o tablet), tenendo conto che oltre certi limiti l'immagine potrebbe apparire eccessivamente distorta.

Se possibile, per aree più ampie, in particolare in spazi aperti (es. impianti frutticoli) e/o poco praticabili e di difficile accesso, possono risultare molto utili le riprese aeree effettuate con l'uso di un drone, ancorché non professionale, purché la qualità delle riprese ne consenta l'utilizzo.



Esempio di ripresa un arboreto (vista d'insieme) con l'impiego di un drone

Un'attenzione dovrebbe essere prestata anche ad aspetti di privacy ovvero evitare di riprendere situazioni da cui si possono evincere dati sensibili, ed in generale elementi estranei non pertinenti allo scopo delle riprese.

Geotagging delle fotografie.

Il geotagging è il processo di aggiunta e incorporamento di informazioni geografiche nelle foto digitali e possibilmente informazioni temporali e/o testuali aggiuntive nel file di metadati di una fotografia.

La maggior parte degli smartphone e delle fotocamere recenti sono dotati di un'antenna GNSS integrata (Global Navigation and Satellite System) che consente il geotagging automatico per il recupero della posizione spaziale (longitudine e latitudine), la data e l'ora dello scatto dal sistema satellitare di riferimento (es. GPS). Spesso il tag include altre informazioni di base sul modello e sulle impostazioni della fotocamera che possono risultare utili.

Questi dati sono memorizzati come "metadati" incorporati nei file fotografici stessi (dati EXIF- Exchangeable Image File) di ciascun file JPEG, e possono facilmente essere visualizzati successivamente per acquisire le informazioni registrate, anche con l'uso di applicativi di facile reperimento. Le medesime informazioni possono essere utilizzate con applicativi che consentono di localizzarle all'interno di applicativi di tipo GIS.

Occorre tuttavia accertarsi che la funzione di registrazione della localizzazione sull'app utilizzata per scattare le foto sul dispositivo sia attivata (es. opzione "salva posizione").

Attualmente, le antenne interne di smartphone, tablet PC, fotocamere digitali offrono una precisione di posizionamento di 5-10 metri. La precisione è migliorabile tenendo la fotocamera immobile per alcuni secondi prima di procedere allo scatto per dare il tempo all'apparecchiatura di acquisire le informazioni rispetto alla posizione e all'orientamento.



EXIF

Make	Apple
Model	iPhone 6
Orientation	Horizontal (normal)
ResolutionUnit	inches
Software	11.3.1
ModifyDate	2010.06.11 09:53:27
ImageDescription	LUCAS 2010, 35303726, Potatoes for LC1, Not relevant for LC2, null for LU1, Not relevant for LU2
Artist	UKSU005
Copyright	(c) European Union, 2015 - Reuse authorised - The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39) - The reuser has to acknowledge the source of the documents, has the obligation not to distort the original meaning or message of the documents; guarantee the non-liability of the Commission for any consequence stemming from the reuse.
ExposureTime	1/169
FNumber	2.2
ExposureProgram	Program AE
ISO	32

DateTimeOriginal	2010.06.11 09:53:27
CreateDate	2010.06.11 09:53:27
ShutterSpeedValue	1/169
ApertureValue	2.2
BrightnessValue	6.897638332
ExposureCompensation	0
MeteringMode	Multi-segment
Flash	Auto, Did not fire
FocalLength	4.2 mm
SubjectArea	1631 1223 1795 1077
SubSecTimeOriginal	855
SubSecTimeOriginalized	855
XPTitle	蓮蓬圖
XPSubject	蓮 / 荷花
ColorSpace	sRGB
ExifImageWidth	1600
ExifImageHeight	1200
SensingMethod	One-chip color area
SceneType	Directly photographed
ExposureMode	Auto
WhiteBalance	Auto
FocalLengthIn35mmFormat	25 mm
LensInfo	4.15mm f/2.2
LensMake	Apple

LensModel	iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2
GPSLatitudeRef	North
GPSLatitude	58.004222
GPSLongitudeRef	West
GPSLongitude	2.748719
GPSAltitude	26.94140127 m
GPSTimeStamp	08.53.28
GPSSpeedRef	km/h
GPSSpeed	0
GPSTrackRef	True North
GPSTrack	67.8515625
GPSTimeStamp	2010.06.11
GPSPositioningError	5 m

Esempio di una foto geotaggata in un campo di patate

Si consiglia di impostare la fotocamera per contrassegnare automaticamente anche la data e l'ora dello scatto sulla foto come nell'immagine seguente (anche se sono comunque incorporate nei metadati):



2. Formato delle immagini e organizzazione

Le immagini fotografiche prodotte dal beneficiario devono essere preferibilmente in JPEG (o JPG) che è il formato più comune e spesso l'unico disponibile nelle fotocamere digitali. Con il formato JPEG, l'immagine viene compressa e ciò può indurre ad una perdita eccessiva di dettagli se il livello di compressione è troppo alto. Pertanto, occorre, nelle impostazioni della fotocamera, ricercare i settaggi che riguardano la qualità dell'immagine e il livello di compressione (es. "JPG a bassa compressione" o "fine") per cercare di raggiungere un buon compromesso tra dimensioni e qualità delle immagini. Questo consente di visualizzare e possibilmente ingrandire l'immagine senza diventare troppo sfocata o "sgranata".

Le immagini con tag geografici devono essere archiviate nei formati di file originali. Le informazioni incorporate nell'immagine potrebbero andare perdute a seguito di ulteriori elaborazioni (es. conversioni di formato).

Soprattutto se si documentano investimenti complessi, che comportano numerosi scatti fotografici, è opportuno che i files siano organizzati in cartelle nominate in modo da identificare l'oggetto della ripresa e compressi in archivi ".zip". E' utile corredare l'archivio con un documento di testo (tabella, elenco word) che elenca i file (foto) prodotti relativi a ciascun investimento ripreso, con eventuali didascalie esplicative.

3. Oggetto delle riprese

Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, alcune indicazioni in merito al tipo di ripresa fotografica da realizzare in funzione della categoria di investimento da riprendere.

Per le seguenti categorie di investimento, è importante, la fornitura di immagini georeferenziate e che comunque comprendano possibilmente punti di riferimento territoriali certi e identificabili/riscontrabili:

Categoria investimento materiale da verificare	Oggetto della ripresa fotografica richiesta
▪ macchine ed attrezzature, compresa la relativa impiantistica;	▪ riprese panoramiche della macchina / attrezzatura / impiantistica nel contesto in cui si trovano, che evidenzino marca e modello. ▪ riprese di dettaglio che evidenzino targa, matricola, elementi identificativi e particolari rilevanti. ▪ riprese che mostrino tipologia/caratteristiche dell'impianto (es. sistemi/impianti di irrigazione)
▪ Costruzioni, edifici	▪ riprese con vista d'insieme dell'opera, da diverse angolazioni (esterni e interni), anche di contesto; ▪ riprese di dettaglio che documentino i particolari come ad esempio: - le caratteristiche costruttive dei manufatti; - elementi quali infissi; pavimentazione; intonaci e tinteggiature; e via dicendo - gli impianti elettrici; termici; idrici; fognari; di condizionamento; - arredi.
▪ interventi di miglioramento fondiario incluse sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui; ▪ impianti di colture pluriennali; ▪ viabilità aziendale; ▪ recinzioni, invasi e opere di canalizzazione dell'acqua; ▪ spianamenti, terrazzamenti e simili; ▪ interventi di miglioramento boschivo	▪ riprese panoramiche / aeree dell'impianto / opera ▪ riprese di dettaglio degli impianti arborei / soprassuoli boschivi per un numero significativo di aree campione rappresentative di tutte le isole catastali che ne rappresentano l'estensione; ▪ riprese di dettaglio dei particolari costruttivi delle opere.

Alcune indicazioni di dettaglio per riprese in campo aperto.

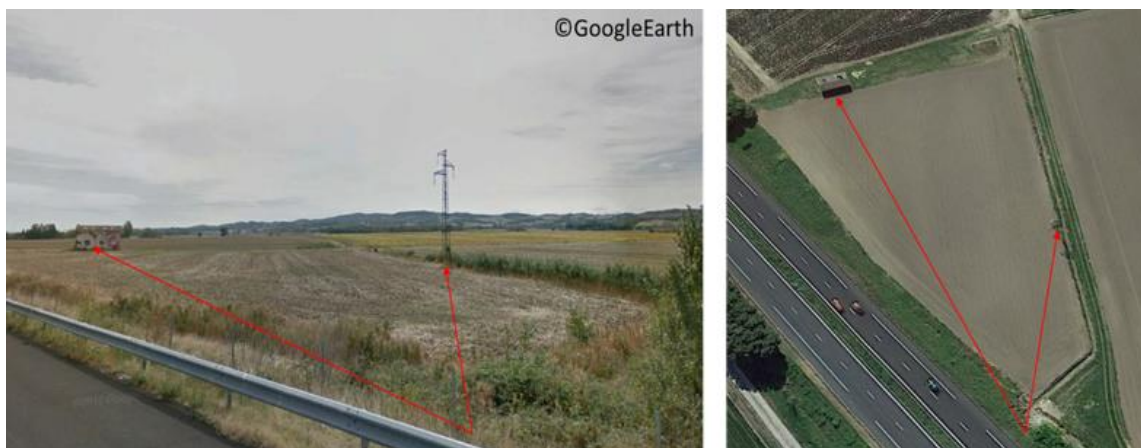
Posizione e orientamento:

Relativamente alla ripresa delle superfici in campo aperto (impianti frutticoli ecc.), per la definizione precisa del punto di scatto e anche per una corretta rappresentazione dell'area ripresa occorre scattare foto panoramiche con punti di riferimento che, tra l'altro, possono essere anche riscontrati a livello di ortofoto.



Esempio di foto con punti di riferimento identificabili che consentono di garantirne la posizione corretta (scatto nei pressi del bordo della parcella)

Le informazioni sulla direzione di puntamento dalla fotocamera possono essere determinate dal puntamento della fotocamera verso una caratteristica / un elemento stabile del paesaggio chiaramente identificabile come un edificio, un traliccio, strade e via dicendo.



Esempio di foto contenente elementi che consentono di determinare la direzione verso cui la fotocamera puntava durante lo scatto della foto

Il numero e il tipo di foto necessarie (ad es. vista generale, macro) dipenderanno dall'ampiezza dell'area interessata, dall'uso del suolo, o da qualsiasi altro elemento necessario per le valutazioni istruttorie.

Si consiglia di fornire più foto dell'elemento da rappresentare scattate da diversi punti di ripresa e angoli di visione (come di seguito esemplificato). Tale approccio consente di avere una rappresentazione piuttosto completa oltre a comprovare l'autenticità dell'immagine.



La parcella di foto 1 vista da due punti di ripresa (foto 2 e 3), e da uno stesso punto di ripresa ma con due angolazioni diverse (foto 3 e 4).

Una foto panoramica quindi dovrebbe rappresentare una parte più ampia del campo e includere elementi del paesaggio diversi dall'oggetto principale, se possibile. Questo tipo di foto ha lo scopo di ridurre l'incertezza legata alla limitata accuratezza del geotag e di fornire una panoramica delle condizioni del campo. La foto deve essere scattata in modo che un bordo/angolo di un appezzamento e i punti di riferimento vicini (strade, alberi, fossati ecc.) siano visibili e identificabili nei dati ortofoto pertinenti, confermando la posizione della foto indicata nel geotag e l'orientamento. Tali foto devono essere scattate con la fotocamera orientata orizzontalmente, con l'orizzonte che cade a circa 5/6 dell'altezza dell'immagine per limitare la parte raffigurante il cielo.



Esempi di foto panoramiche scattate correttamente



Esempi di foto panoramiche non corrette:

- A) oggetti non centrati
- B) fotocamera puntata troppo in alto
- C) visuale ostruita dell'oggetto
- D) foto scattata verso il sole.



Le foto ravvicinate relative ai dettagli, dovrebbero seguire le foto panoramiche per evidenziare gli elementi oggetto di valutazione (es. dettagli colture, impianti ecc.).



Esempi di foto ravvicinate scattate correttamente



Esempi di foto ravvicinate non corrette: A) fotocamera puntata troppo in alto, B) oggetti irrilevanti/estranei nella inquadratura



C) fotocamera troppo lontana dall'oggetto, D) oggetto irrilevante nella inquadratura

Soprattutto su aree di intervento ampie o comunque complesse da documentare, è molto utile segnalare i punti di ripresa su una planimetria o mappa con numeri o lettere associate ai relativi file fotografici da fornire unitamente ai file fotografici (potrebbe anch'essa essere fotografata).

È importante evitare la produzione di immagini sprovviste di coordinate geografiche o di chiari riferimenti fisici utili per identificare il punto di ripresa o comunque non inequivocabilmente riconducibili all'investimento per connessione logica ad altre foto "localizzabili" rappresentanti lo stesso oggetto.

È importante evitare la produzione di immagini prive di coordinate geografiche o di chiari riferimenti fisici che possano identificare il punto di ripresa. Le foto devono essere inequivocabilmente collegabili ad altre immagini "localizzabili" attraverso una connessione logica.

4. Ulteriori indicazioni per riprese in campo non aperto / oggetti di dimensioni contenute.

Durante le riprese, per valutare con precisione le dimensioni reali di un oggetto di piccole dimensioni, può risultare utile posizionare riferimenti dimensionali come una fettuccia metrica, un flessometro, un doppio metro o simili sopra o vicino all'oggetto stesso. Per le riprese di elementi di grandi dimensioni, come edifici, può essere utile avere elementi di confronto nelle immediate vicinanze, ad esempio un veicolo, che, sebbene non fornisca le dimensioni esatte dell'oggetto, permette di ottenere indicazioni approssimative sulle sue dimensioni reali.

Quando è necessario evidenziare elementi importanti e utili per le valutazioni successive da parte delle autorità competenti, è possibile utilizzare lettere e numeri segnaletici. Questi possono essere applicati, ad esempio, su piccoli quadratini di carta o di altro materiale e possono essere usati indifferentemente per indicare punti di riferimento geometrici (come stanze o locali) o oggetti specifici, ai quali ci si potrà eventualmente riferire nelle note esplicative che accompagnano le foto.

A supporto delle fotografie, possono essere anche girati video di breve durata (anche pochi secondi), se è necessario documentare situazioni dinamiche.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Teresa Maria Iolanda Schipani, Responsabile di SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/2472

IN FEDE

Teresa Maria Iolanda Schipani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/2472

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2354 del 23/12/2024

Seduta Num. 49

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi